



COMUNE DI LISCIA

(Provincia di Chieti)

Via Garibaldi 8

c.f. 00264620691

comunediliscia@libero.it

Cap 66050

tel/fax 0873 930100

ORIGINALE

Registro Generale n. 6

ORDINANZE SINDACALI

N. 6 DEL 07-05-2020

Oggetto: Emergenza Covid-19 Disciplina del mercato settimanale

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

RICHIAMATI i decreti e le ordinanze ministeriali *medio tempore* emanati, recanti le disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", con cui sono state adottate nuove misure con efficacia dal 3 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. z), che dispone testualmente quanto segue:

«z) ...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro»;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 3.05.2020, recante *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme per il rientro di corregionali da altre regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”*, con la quale vengono, tra l'altro, stabilite delle misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza da osservare per lo svolgimento dei mercati;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 6.05.2020, recante *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper”*;

PRESO ATTO che con la predetta ordinanza n. 56 è stato, tra l'altro, disposto quanto segue:

- *“le attività consentite nei mercati di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 (punti 4, 5 e 6) sono quelle dirette alla vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli”*;
- *“ad integrazione di quanto previsto nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 con riferimento ai mercati coperti e scoperti, qualora, per ragioni logistiche, le misure indicate ai punti 4) e 6) della predetta ordinanza non siano applicabili, ovvero non consentano una gestione funzionale delle aree mercatali, il sindaco, con propria motivata ordinanza, disciplina le diverse modalità organizzative del mercato, tali da garantire in ogni caso il distanziamento interpersonale e l'utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine”*;

RITENUTO, pertanto, al fine di consentire l'ordinato svolgimento del mercato nel rispetto delle disposizioni dettate in vista del contenimento del virus, di dover adottare specifiche misure precauzionali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale: *“4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”*;

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che lo svolgimento del mercato settimanale sia disciplinato, fino a nuove diverse disposizioni o provvedimenti delle autorità sovraordinate, come di seguito specificato:

- 1) il mercato settimanale è consentito unicamente per le attività dirette alla **vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli**, con **esclusione delle attività di vendita di altre merceologie**;
- 2) il mercato avrà luogo in Piazza San Rocco e parte di Viale Adriatico, in considerazione della particolare collocazione, della disponibilità di spazi più ampi e della possibilità di effettuare più agevolmente il controllo degli accessi;
- 3) al fine di contenere il numero degli operatori commerciali è consentita la partecipazione ai soli titolari di generi alimentari e ai produttori agricoli;
- 4) gli operatori autorizzati alla vendita dovranno garantire il distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le rispettive attrezzature;
- 5) gli addetti alla vendita, non più di due per ogni postazione, sono tenuti obbligatoriamente ad indossare appositi DPI-Dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti) e a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro;
- 6) gli avventori sono tenuti obbligatoriamente ad indossare idonea mascherina di protezione e a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro e il divieto di assembramenti.
- 7) è fatto divieto agli avventori di toccare la merce esposta nonché ogni forma di consumo di generi alimentari sul posto;

DISPONE

- di incaricare gli Uffici comunali e le forze dell'ordine presenti sul territorio della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Chieti;
al Comando Stazione dei Carabinieri;

INFORMA

- salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni che precedono comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 ovvero, in caso di inapplicabilità, quella prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. E' fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni per altri illeciti;
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro sessanta giorni dalla

pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL SINDACO
DI SANTO ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-05-2020 al 22-05-2020

Lì 07-05-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
DI GIACOMO ANNA RITA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza è avvenuta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-05-2020 al 22-05-2020

Lì 07-05-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
DI GIACOMO ANNA RITA

